5.1 Interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agrozootecnica di agriturismo e turismo rurale.

5.2 È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di gestione della produzione di rifiuti aziendali.

5.3 Ove gli interventi riguardino beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. occorrerà il preventivo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del citato d.lgs. da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

6. **(Dir)** alla data di entrata in vigore del presente Piano, si applicano le Direttive a carattere territoriale (DirT), per componenti (DirC) e gestionale (DirG) di cui ai successivi commi.

6.1 ***(DirG)*** L'Ente Parco promuove in raccordo con la Regione Puglia l'adozione di Marchi di qualità Valle dell'Ofanto, il coinvolgimento delle aziende e degli operatori agricoli in programmi di custodia del territorio e di compartecipazione nel sistema di fruizione turistica ed escursionistica nel Parco, nell'organizzazione e gestione della fruizione cicloturistica.

6.2 ***(DirG)*** L'Ente Parco inoltre in raccordo con la Regione Puglia promuove programmi e iniziative di educazione e formazione degli operatori economici, degli amministratori pubblici, degli attori della gestione e trasformazione del territorio, volti a rafforzare e diffondere le conoscenze e le competenze necessarie allo sviluppo di un modello economico sostenibile coerente con le finalità del Parco di cui all'art. 3 delle presenti NTA.

ART. 31. PRESCRIZIONI E DIRETTIVE GENERALI PER LE ZONE "D" - DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei Beni Culturali come definiti dall'art. 10 del dlgs n.42/2004 e di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la disciplina degli Ulteriori Contesti Paesaggistici prevista dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), del Piano di Assetto Idrogeologico e del Regolamento Regionale recente le Misure di Conservazione ai sensi delle direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ricadenti in zone territoriali omogenee di riserva generale orientata "D", alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le prescrizioni (Pre) e direttive (Dir) di cui ai successivi commi.

2. **(Pre)** Si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con le finalità di cui all'Art. 3 e con gli obiettivi generali e specifici di cui agli Art. 5 e in particolare:

   2.1 Non sono consentiti interventi anche edilizi, e nuove destinazioni d'uso in contrasto con le finalità e gli obiettivi del Piano del Parco. Gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione di ruderi e ristrutturazione edilizia, sono consentiti se coerenti con tali obiettivi e finalizzati al potenziamento dei servizi turistici, dell'accoglienza, di ricerca, di educazione ambientale, di valorizzazione delle risorse e dei prodotti del Parco. A tale scopo gli aventi diritto predispongono una approfondita Relazione e documentazione tecnica e di inserimento ambientale e paesaggistico, sottoscrivono preventivamente in merito uno specifico atto d'obbligo e trascrivono nei registri immobiliari il vincolo di destinazione d'uso.

   2.2 Nella sottozona D1 sono vietati tutti gli interventi non direttamente connessi e coerenti alle finalità di cui al presente articolo.

   2.3 Nella sottozona D2 le cave e impianti estrattivi presenti nel Parco cessano il loro esercizio alla scadenza delle autorizzazioni regolarmente in essere antecedentemente alla Istituzione del Parco con L.R. 14 dicembre 2007, n.37. Il ripristino di tali aree è subordinato alla definizione di Piani di Recupero coerenti con le finalità e gli obiettivi del presente Piano e alla relativa approvazione da parte dell'Ente Parco.

   2.4 Nella sottozona D2, nelle more della definizione dei progetti di recupero e ripristino e della loro approvazione da parte dell'Ente Parco sono vietate nuove costruzioni.

   2.5 Nella sola sottozona D2, sono vietati cambi di destinazione d'uso, fatto salvo il cambio di destinazione per attività agricole e complementari, per uso turistico ricettivo o sportivo.

3. **(Pre) Sono consentiti** piani, progetti e interventi inerenti:

   3.1 interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo come definiti dal DPR 380/2001 e s.m.i.; ove gli interventi riguardino beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. occorrerà il preventivo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del citato d.lgs. da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

   3.2 Nelle sole sottozone D1 – fatte salve le disposizioni del PPTR - è consentita e incentivata la realizzazione di centri servizi per l'accoglienza, la fruizione, ivi inclusa la presenza di punti ristoro, spazi per l'accoglienza di escursionisti e cicloturisti, spazi per l'educazione ambientale, la cultura e l'espressione artistica, la ricerca scientifica, la formazione in campo ambientale, la valorizzazione delle

tradizioni e delle produzioni tipiche. Il centro servizi è realizzato sulla base di un progetto di fattibilità di iniziativa pubblica o privata ed è attuato direttamente per iniziativa pubblica o secondo le norme vigenti in materia di partenariati pubblico-privato. La realizzazione del centro servizi costituisce intervento di pubblico generale interesse e assume il carattere di urgenza e indifferibilità a seguito della approvazione del progetto di fattibilità da parte dell'Ente Parco.

3.3 Nella sottozona D3 si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, ove non in contrasto con le finalità del Piano del Parco, rispetto ai quali sono previste le premialità e specifiche normative di seguito elencate:

3.3. a) Sono consentiti cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti esclusivamente per usi agricoli, ivi compresi gli usi per attività complementari proprie dell'agricoltura multifunzionale, per agriturismo e turismo rurale, per le attività di fattoria didattica e di agricoltura sociale.

3.3.b) Allo scopo di perseguire gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del presente Piano del Parco e solo per usi agricoli, ivi compresi gli usi per attività complementari proprie dell'agricoltura multifunzionale, per agriturismo e turismo rurale, per le attività di fattoria didattica e di agricoltura sociale sono consentiti interventi di ampliamento e nuova costruzione nella misura massima del 30% della cubatura esistente alla data di approvazione del presente Piano, per una sola volta, anche in deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla disciplina urbanistica comunale.

3.3. c) Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di recupero e/o di ampliamento di edifici esistenti, devono essere realizzati secondo le Linee guida del PPTR - 4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali.

3.4 Nella sottozona D4 sono consentiti gli interventi necessari agli adeguamenti tecnologici, per la sicurezza idraulica e per le infrastrutture per la mobilità e gli interventi strettamente necessari a garantire la funzionalità, l'efficientamento energetico e il miglioramento delle esternalità ambientali degli impianti stessi.

3.5 Nella sottozona D5 si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove non in contrasto con gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 5 delle presenti NTA. Sono consentiti gli interventi strettamente necessari a garantire la funzionalità, l'efficientamento energetico e il miglioramento delle esternalità ambientali degli impianti stessi.

4. **(Dir)** alla data di entrata in vigore del presente Piano, si applicano le Direttive a carattere territoriale (DirT), per componenti (DirC) e gestionale (DirG) di cui ai successivi commi.

4.1 ***(DirG)*** L'Ente Parco, d'intesa con la Regione Puglia, promuove, anche attraverso forme di collaborazione con enti e istituti di ricerca, con associazioni professionali, ambientaliste e culturali, la predisposizione e la raccolta di studi e documentazione sulla risorsa geologica e sulla sua valorizzazione e recupero, nonché attività di educazione, divulgazione, formazione.

4.2 ***(DirG)*** Nelle sottozone D1, l'Ente Parco, predispone e attua un programma di divulgazione, informazione e formazione nel territorio dei Comuni del Parco sulle opportunità legate alla creazione di un sistema di servizi del Parco e alla realizzazione di Centri servizi integrati. Il programma è finalizzato a promuovere l'attivazione e la convergenza sugli obiettivi del Parco di iniziative imprenditoriali e non profit in grado di garantire un presidio qualitativo e durevole e la continuità nell'erogazione dei servizi connessi alla realizzazione dei Centri servizi del Parco.

4.3 ***(DirG)*** Nelle sottozone D2, al fine di promuovere e facilitare il recupero ambientale e funzionale degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, l'Ente Parco promuove una intesa di programma con la Regione Puglia. L'intesa ha lo scopo di coordinare e chiarire i complessi aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussorie pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal presente Piano, di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive.

4.4 ***(DirG)*** Nelle sottozone D3 l'Ente Parco d'intesa con i Comuni promuove e incentiva interventi per il miglioramento paesaggistico, energetico e ambientale dei tessuti e nuclei edilizi

4.5 ***(DirG)*** Nelle sottozone D4 l'Ente Parco d'intesa con i soggetti gestori degli impianti promuove iniziative e progetti finalizzati a reperire e attrezzare spazi e luoghi per la fruizione del Parco e la divulgazione della cultura tecnologica e dell'innovazione applicata all'ambiente. I luoghi prioritari per la realizzazione di tali spazi e attrezzature sono riportati con apposita indicazione nella Tav.VIII Zonizzazione del Parco – scala 1:10.000. La loro realizzazione in compresenza con le funzioni originarie è sempre compatibile, fatto salvo il rispetto delle norme di settore e delle norme necessarie di sicurezza.

4.6 ***(DirT)(DirC)(DirG)*** Nelle sottozone D5 l'Ente Parco, d'intesa con i Comuni interessati e con la Regione promuove programmi e interventi per l'applicazione dei principi e delle tecniche per la riconversione delle aree produttive presenti nel Parco in Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA).